

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1377

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACERATINI, GRIPPALDI, COZZOLINO,
SPECCHIA, TURINI, DEMASI, MAIORCA, MOLINARI,
MOLTISANTI, MONTELEONE e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1995

Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è il paese dei tesori e chiunque possieda un tesoro ha il dovere morale quantomeno di averne cura; ma se tale fortuna tocca ad uno Stato, esso deve valorizzarlo al massimo, affinché gli sforzi e i sogni degli uomini vissuti prima di noi non vadano perduti!

In ragione di ciò, un intervento da parte del Parlamento che sia una chiara manifestazione di volontà in questa direzione, non è più procrastinabile.

Il turismo sembra vivere, in questi tempi, un periodo particolarmente florido, sicuramente anche grazie alle condizioni favorevoli del tasso di cambio, ma non si può ritenere (e nè sarebbe auspicabile) che i vantaggi che derivano dalla passata svalutazione si protraggano ancora a lungo ed è quindi necessario agire sull'organizzazione del turismo, varando interventi strutturali anzichè adagiarsi su situazioni congiunturali.

Si aggiunga che, sinora, in attesa di un'ampia e completa disciplina, i servizi turistici sono stati affidati alla libera iniziativa, senza che il legislatore avvertisse la necessità di introdurre una qualche forma di controllo per garantire almeno un minimo di serietà e regolarità al servizio. L'attività legislativa delle regioni non ha potuto sopprimere, se non in minima parte, alle deficienze del sistema: il frutto di tale attività è stato, infatti, una disciplina disorganica e che garantisce assai poco sia il turista sia il fisco. E, non di rado, le poche regioni che hanno ritenuto di intervenire con legge hanno dovuto riconoscere l'incapacità delle istituzioni locali di arginare il fenomeno dell'abusivismo senza una legge-quadro che fornisca quei criteri di massima validi per l'intero territorio nazionale.

Attualmente la legge prevede, per coloro i quali intendono esercitare l'attività di guida

turistica, l'obbligo di avanzare una specifica richiesta alle autorità locali (il comune); ma la mancanza di uno specifico controllo da parte dello Stato ha gettato discredito sull'intera categoria.

Con il presente disegno di legge si intende compiere un primo ed importante passo verso la regolamentazione dell'attività delle guide turistiche.

Lo scopo è di salvaguardare non solo il patrimonio artistico italiano, ma anche i cittadini, stranieri e non, che di questo intendono godere. Si ritiene che tale obiettivo sia raggiungibile solo se viene restituita alla categoria delle guide quella qualificazione del personale indispensabile ad una professione che ha connotati strategici in un paese come l'Italia.

Gli strumenti istituiti dal presente disegno di legge e con i quali si intende raggiungere l'obiettivo sono, in primo luogo, l'albo delle guide turistiche che, come dimostrato dalle esperienze fatte per altre categorie di lavoratori, conferirà loro professionalità e competenza oltre a garantire organicità e chiarezza alla materia, in secondo luogo, il potere disciplinare del consiglio del collegio circoscrizionale e, in seconda istanza, del Consiglio del collegio nazionale delle guide turistiche; fondamentali dell'organizzazione nazionale sono le forme di responsabilità in cui può incorrere la guida turistica, nonchè le relative sanzioni irrogabili dall'autorità di controllo.

Desideriamo soffermare l'attenzione su almeno due dei vantaggi che da questo disegno di legge derivano:

- 1) i benefici economici per l'erario; infatti, tramite l'istituzione dell'albo professionale, tutti coloro che esercitano l'attività di guida turistica sarebbero costretti ad abbandonare l'economia sommersa ed entrare nel novero dei contribuenti;

2) le possibilità di nuovi posti di lavoro; il riconoscimento della professione di guida sarebbe in grado di assorbire risorse umane altrimenti inutilizzate, con interessanti prospettive anche per i giovani neo-diplomati. Al fine di non escludere coloro che, per vari motivi, sono impossibilitati a conseguire un diploma di laurea, si è ritenuto opportuno estendere la possi-

bilità di accedere all'esame di Stato anche ai titolari di diploma di scuola superiore. Per fare in modo che il servizio offerto sia comunque di elevata qualità (requisito ritenuto, come detto, prioritario), ciascun collegio circoscrizionale curerà un corso di lezioni preparatorie all'esame di abilitazione, la cui frequenza è obbligatoria per gli aspiranti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'albo professionale delle guide turistiche.

Art. 2.

1. In ogni regione o gruppo di regioni è costituito un collegio circoscrizionale che ha il compito di tenere l'albo professionale di cui all'articolo 1 e di svolgere le attività stabilite all'articolo 11.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti gli ambiti territoriali dei singoli collegi circoscrizionali costituiti ai sensi del comma 1.

Art. 3.

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto presso ogni collegio circoscrizionale ai sensi dell'articolo 2.

2. È facoltà di ogni collegio circoscrizionale, sentito il Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, stabilire l'ambito professionale di esercizio del relativo albo professionale.

3. Gli iscritti agli albi professionali circoscrizionali esercitano la loro attività nella giurisdizione del collegio circoscrizionale del relativo albo.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui alla presente legge è subordinata al conseguimento dell'abilitazione alla professione

tramite apposito esame di Stato, per titoli e per prove di valutazione.

Art. 5.

1. Possono essere iscritti all'albo professionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- d) non avere subito condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- e) avere conseguito diploma di laurea in materie umanistiche di indirizzo storico, artistico, archeologico, letterario o linguistico, ovvero la frequenza per un triennio ad un corso di laurea nelle medesime integrato da un attestato rilasciato dall'Università, che riporti gli esami sostenuti e che comprovi la formazione culturale relativa all'ambito di esercizio prescelto e quella tecnica specifica della professione;
- f) avere superato l'esame di cui all'articolo 6;
- g) avere superato, da parte dei cittadini dell'Unione europea già abilitati alla professione nei rispettivi Paesi, una prova attitudinale comprovante la conoscenza culturale relativa all'ambito di esercizio prescelto all'interno della Repubblica italiana.

2. All'atto dell'iscrizione all'albo professionale circoscrizionale il richiedente deve depositare presso il competente collegio i seguenti documenti:

- a) il certificato generale del casellario giudiziario;
- b) il certificato dei carichi penali pendenti;
- c) il certificato di residenza;
- d) il diploma, anche in copia autenticata, attestante il titolo di studio posseduto;

e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.

3. La domanda d'iscrizione all'albo professionale circoscrizionale competente, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante intende esercitare la professione.

4. I consigli dei collegi circoscrizionali esaminano le domande di cui al comma 3 entro novanta giorni dal loro ricevimento e provvedono all'iscrizione dell'interessato al relativo albo professionale ove sussistano i requisiti richiesti.

Art. 6.

1. Gli esami di abilitazione vengono banditi di norma ogni tre anni, per l'ambito di esercizio relativo ad ogni albo professionale circoscrizionale, dal Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, di concerto con il consiglio del collegio circoscrizionale interessato, ove vi sia una obiettiva carenza di guide turistiche rispetto alle esigenze del mercato e non esistano domande inevase di iscrizione all'albo professionale circoscrizionale.

Art. 7.

1. Le commissioni di esame ai fini di cui all'articolo 6, costituite una per ogni collegio circoscrizionale, sono nominate dal consiglio del relativo collegio circoscrizionale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, stabilisce, con proprio decreto, le materie ed i programmi per gli esami di cui all'articolo 6.

3. A cura del collegio circoscrizionale, di concerto con il Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, nel periodo che intercorre tra l'annuncio e l'epoca della sessione degli esami, è tenuto un corso di lezioni preparatorie, con frequenza obbligatoria.

Art. 8.

1. Il Collegio nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «Collegio nazionale», è retto da un Consiglio composto da un numero di membri pari al numero dei collegi circoscrizionali.

2. Gli iscritti all'albo professionale di ciascun collegio circoscrizionale, convocati per l'elezione dei componenti del relativo consiglio, procedono all'elezione, a maggioranza semplice, di un componente del Collegio nazionale.

3. I componenti del Consiglio del Collegio nazionale restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

4. La carica di componente del Consiglio del Collegio nazionale è incompatibile con quella di componente del consiglio di un collegio circoscrizionale.

5. Il Consiglio del Collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito, con votazioni distinte ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente o dei vicepresidenti, ne fa le veci il membro del Consiglio del Collegio nazionale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, nel caso di pari anzianità, il più anziano di età.

7. Nel caso di decadenza per qualsiasi causa di un componente del Consiglio del Collegio nazionale, il collegio circoscrizionale da questi rappresentato procede all'elezione di un nuovo componente.

Art. 9.

1. Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio

nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dalle altre norme in materia.

Art. 10.

1. Il Consiglio del Collegio nazionale esercita le seguenti funzioni:

a) è organo di seconda istanza rispetto alle deliberazioni dei consigli dei collegi circoscrizionali in materia di procedimenti disciplinari, tenuta degli albi professionali, vertenze professionali ed in materia elettorale;

b) propone la costituzione di nuovi collegi circoscrizionali ed esprime il proprio parere nei casi di fusione o di scioglimento dei collegi;

c) vigila sul regolare funzionamento dei collegi circoscrizionali, coordinandone le attività anche al fine di favorire le iniziative intese al perfezionamento ed aggiornamento professionale;

d) esprime, quando richiesto dalle Pubbliche amministrazioni, dai Ministri interessati, dal Parlamento, il proprio parere in merito a proposte di legge, di regolamento o ad altri provvedimenti inerenti la professione di guida turistica;

e) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

f) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

g) rappresenta i propri iscritti nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

i) cura e promuove le relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri;

l) determina, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale e dei collegi circoscrizionali, la misura massima del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi professionali, nonché le modalità del relativo pagamento;

m) determina i costi per il rilascio di certificati di competenza dei collegi circoscrizionali.

Art. 11.

1. Il consiglio del collegio circoscrizionale esercita le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni annuali;

b) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre norme concernenti la professione;

c) vigila per la tutela del titolo di guida turistica nonchè per il decoro e l'indipendenza della professione ed esercita le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le controversie insorte in relazione all'esercizio professionale ed esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

f) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

g) delibera la convocazione dell'assemblea degli iscritti al collegio;

h) delibera i compensi minimi inderogabili per le prestazioni professionali;

i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, il contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti;

l) designa i propri rappresentanti presso le commissioni ed enti a carattere locale, provinciale e regionale;

m) esprime pareri su richiesta della pubblica amministrazione su argomenti attinenti la professione di guida turistica;

n) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

o) delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento.

Art. 12.

1. La cancellazione dall'albo professionale di cui alla presente legge è pronunciata dal consiglio del collegio circoscrizionale competente.

2. La cancellazione di cui al comma 1 è stabilita per i seguenti motivi:

a) dimissioni dell'interessato;

b) d'ufficio, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale stabilito dall'articolo 5;

c) sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo professionale;

d) il ricorrere di una causa di incompatibilità;

3. Le deliberazioni del consiglio del collegio circoscrizionale relativo alla cancellazione di cui al comma 1 sono notificate all'interessato entro trenta giorni dalla decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'interessato può proporre ricorso avverso le deliberazioni di cui al comma 3 al Consiglio del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

5. La cessazione dei motivi che hanno dato luogo alla cancellazione dall'albo professionale dà diritto all'interessato di chiedere nuovamente l'iscrizione all'albo senza dover ripetere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.

Art. 13.

1. La guida turistica che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione è sottoposta al procedimento disciplinare promosso dal consiglio circoscrizionale ai sensi dell'articolo 11. Se l'incolpato è un membro del Consiglio del Collegio nazionale o di un consiglio di un collegio circoscrizionale, la competenza a procedere spetta al Consiglio del Collegio nazionale.

2. All'incoltato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. L'incoltato medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio del collegio circoscrizionale e può farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un processo penale per fatti anche in parte coincidenti.

4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio circoscrizionale al cui albo professionale è iscritto l'incoltato. La loro determinazione non può essere delegata a singoli membri del consiglio medesimo.

5. Contro le decisioni del consiglio del collegio circoscrizionale in materia disciplinare è sempre ammesso il ricorso, anche per ragioni di merito, al Consiglio del Collegio nazionale. Il ricorso è proposto, a pena la decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al Consiglio del Collegio nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono le seguenti:

- a) il richiamo;
- b) la censura, consistente in una dichiarazione di biasimo;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a dodici mesi;
- d) la radiazione dall'albo professionale.

7. Il richiamo è comminato nell'ipotesi di mancanze lievi o di negligenze nel proprio operato.

8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi nell'esercizio della professione.

9. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

10. La radiazione dall'albo professionale è comminata:

a) nel caso in cui l'iscritto abbia riportato una condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni.

11. Chi è stato radiato dall'albo professionale può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda ai sensi del comma 3 dell'articolo 5. Sulla domanda di reinscrizione decide il consiglio del collegio circoscrizionale, sentito l'interessato.

12. Avverso il rigetto della domanda di reinscrizione di cui al comma 11, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio del Collegio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 14.

1. In pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo professionale circoscrizionale, il consiglio del collegio circoscrizionale competente per territorio può deliberare la sospensione cautelare, sentito, in ogni caso, l'interessato.

Art. 15.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni provincia il presidente della corte d'appello del capoluogo o, nelle province non sedi di corte d'appello, il presidente del tribunale, procede alla prima formazione dell'albo professionale in base alle domande pervenute alle rispettive cancellerie.

Art. 16.

1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Per le guide turistiche non è richiesta la licenza di cui al primo comma».

Art. 17.

1. Le guide turistiche munite di tessera di riconoscimento del collegio professionale hanno sempre diritto all'ingresso gratuito in tutti i musei e monumenti degli ambiti per i quali sono state autorizzate, appartengano essi allo Stato, agli enti territoriali o a privati, nei normali orari di apertura al pubblico.

Art. 18.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'accesso agli esami di abilitazione alla professione di guida turistica, oltre a coloro che presentano i requisiti di cui all'articolo 5, anche a coloro che hanno conseguito diploma di scuola media superiore.

Art. 19.

1. In sede di prima formazione dell'albo delle guide turistiche, laddove non desumibili dal ruolo di cui all'articolo 6 de regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, ovvero non altrimenti documentato, per l'iscrizione all'albo delle guide turistiche è necessaria una dichiarazione dell'interessato attestante le lingue straniere in cui è stata conseguita l'abilitazione, fino ad un massimo di tre.